

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4695 del 25/11/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. RUGGERI NICOLO, per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Agricola e laboratorio di trasformazione, cottura e allevamento insetti, allevamento avicoli con macello, ubicato in Via Ghiarino n. 6, Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4850 del 25/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società AZ.AGR. RUGGERI NICOLO' per l'impianto, destinato ad attività di Azienda Agricola e laboratorio di trasformazione, cottura e allevamento insetti, allevamento avicoli con macello, ubicato in Via Ghiarino n. 6, Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla ditta individuale/società AZ.AGR. RUGGERI NICOLO' per l'impianto sito ad Valsamoggia (BO), in Via Ghiarino n. 6, Loc. Crespellano dove viene svolta l'attività di Azienda Agricola e laboratorio di trasformazione, cottura e allevamento insetti, allevamento avicoli con macello che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche e domestiche, mediante un impianto di fitodepurazione e preventivamente trattate (Soggetto competente ARPAE-SAC di Bologna).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;
5. Obbliga la AZ.AGR. RUGGERI NICOLO' a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

#### **Motivazione**

- La AZ.AGR. RUGGERI NICOLO', C.F. 03158931208, P.IVA 03158931208, con sede legale a Valsamoggia (BO), in Via Ghiarino n. 6 Loc. Crespellano, per l'impianto sito a Valsamoggia (BO), in Via Ghiarino n. 6 Loc. Crespellano, ha presentato, nella persona di Renzo Carli, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 03/06/2016 al Prot.n. 28254 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche.
- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota prot.n. 1132 del 09/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 09/06/2016 al PGBO/2016/10377 Pratica SINADOC 17854/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC di Bologna, al Comune di Valsamoggia e al Consorzio della Bonifica Renana, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, in regime di Silenzio-assenso, non ha evidenziato motivi ostativi, per quanto di sua competenza al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - All.A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00;

Bologna, data di redazione 25/11/2016

IL RESPONSABILE U.O.

AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto AZ.AGR. RUGGERI NICOLO'**

**via Ghiarino n° 6 - Loc. Crespellano Comune di Valsamoggia**

**ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico**

di acque reflue industriali assilate a domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 del D. Lgvo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed al punto 2 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003, ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 101, co. 7, lett. b) del cit. D. Lgvo n. 152/06, preventivamente trattate da un sistema di trattamento costituito da pozzetti degrassatori, fosse tipo Imhoff, filtro batterico anaerobico e successivamente mediante fitodepurazione con sistema sub-superficiale a flusso orizzontale sistema HF (vassoi o letti assorbenti). Le acque meteoriche verranno smaltite nel reticolo idrografico superficiale.;

**Altre Immissioni**

Dall'impianto hanno origine anche I seguenti scarichi:

- Scarico di acque meteoriche non necessitante di autorizzazione;


**Prescrizioni**

- 1) l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 7.2 dell'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale N. 1053 del 9.6.2003;
- 2) Dovrà essere comunicata a questo Distretto, con ragionevole anticipo (almeno 72 ore), la data di copertura degli scavi, onde permettere la verifica della conformità del progetto licenziato;
- 3) si dovrà provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione, per garantire il corretto mantenimento delle funzioni evaporative;
- 4) la superficie dei letti dovrà essere perfettamente piana, mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore all'1%) per garantire il deflusso;

- 5) la distribuzione del liquame dovrà essere la più omogenea possibile;
- 6) dovranno essere realizzati bordi sopraelevati per evitare l'ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm);
- 7) la profondità del substrato inerte dovrà tener conto dello sviluppo radicale delle essenze applicate e delle temperature invernali;
- 8) gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- 9) dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del sistema di fitodepurazione, dei degrassatori e delle fosse tipo "Imhoff", che dovranno essere puliti con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
- 10) nel caso si trattasse di zona soggetta a vincolo, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e successive modifiche;
- 11) ogni fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- 12) il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico, o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria;
- 13) nel corso dell'esercizio si dovrà controllare che:
  - non aumentino gli abitanti equivalenti serviti;
  - non si verifichino fenomeni di impaludamento superficiale, non vi siano fenomeni di intasamento del terreno disperdente, gli scarichi non producano inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
- 14) dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro batterico anaerobico, che dovrà essere controllato con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata.
- 15) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 16) Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

-----  
Pratica Sinadoc 17854/2016

Documento redatto in data 24/11/2016



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**